



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANCHISE PICCHI" COLLESALVETTI
Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado
Tel. 0586 962131 - fax : 0586 962014
LIIC817007@istruzione.it - LIIC817007@pec.istruzione.it
www.icanchisepicchi.edu.it



Al personale docente

Alle famiglie degli alunni

al Sito web

Circolare n° 331

OGGETTO: Ulteriori disposizioni in materia di riammissione nei servizi educativi per l'infanzia, e nelle scuole di ogni ordine a grado

Si trasmettono in allegato le Indicazioni della Regione Toscana in merito all'attuazione dell'art. 4 comma c) del DPCM 1 marzo 2020.


Distinti saluti

Collesalveti, 06/03/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Arch. Francesca Napolitano

REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale

Firenze, 4 marzo 2020

I. C. - "ANCHISE PICCHI"-COLLESALVETTI
Prot. 0001788 del 06/03/2020
04-08 (Entrata)

Al Direttore Ufficio Scolastico regionale per la Toscana
Al segretario FIMP regionale
Al Segretario SIMPEF regionale
Al Segretario FIMMG regionale
Al Segretario SNAMI regionale
Al Segretario SMI regionale
Al Segretario Intesa Sindacale regionale
p.c. Ai Direttori Aziende USL Toscana

In applicazione a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 (art. 4, comma c), *"la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria di durata superiore a 5 giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga delle disposizioni vigenti"*.

Alla luce della suddetta disposizione normativa, per quanto riguarda le modalità di giustificazioni delle assenze, *"il certificato medico è necessario, solo per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria e di durata superiore a 5 giorni"*. Resta inteso che questo vale per tutte le malattie che rientrano in tale classificazione e che il certificato sia successivo, in fase di guarigione, alla trasmissione alla USL di notifica di malattia infettiva.

Il certificato medico non è necessario invece se l'assenza è:

- stata causata da situazioni diverse dalla malattia (es.: per vacanze);
- dovuta ad altra causa che non sia malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria e di durata superiore a 5 giorni (es.: traumi, cefalea, ecc...);
- riferibile al periodo di chiusura della scuola prevista da apposita ordinanza, per periodi superiori a 5 giorni e non sia intervenuta una malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria.

Nei casi di assenza per le quali non è previsto il certificato medico, le famiglie sono tenute a produrre in forma scritta un'autocertificazione che riporti di: *"Non aver soggiornato in zone sottoposte a quarantena e non aver avuto contatti con casi sospetti o confermati di malattie infettive"*.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito si porgono cordiali saluti

Ass. Stefania Saccardi

Ass. Cristina Grieco